



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
Ordine di San Giorgio - Missione Vivere D'Incanto

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita e organizzata ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione "Ordine di San Giorgio - Missione Vivere D'Incanto".

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

L'Associazione ha sede legale in Cammarata (AG) in Via Bonfiglio n. 26/D, anche se è predisposto che la stessa associazione, per l'espletamento delle sue finalità istituzionali, si doterà di più sedi operative sia in comodato d'uso gratuito, concessione o in affitto. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare la promozione di attività culturali e turistiche e di tutte quelle attività che interessano l'ambito sportivo dilettantistico.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettere e),f),i),k),l),t),z) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Svolge inoltre le altre attività di interesse generale previste dal presente statuto.

Tutte le attività di interesse generale sono svolte in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

- Sostegno

- Promozione
- Sviluppo
- Innovazione
- Cultura
- Formazione
- Gestione di impianti sportivi, anziani e portatori di handicap
- Gestione case di riposo
- Assistenza agli anziani
- Assistenza portatori di handicap
- Ricerca
- Gestione bambini con handicap
- Supporto adozioni
- Supporto anziani fragili sul territorio
- Supporto gestione, adozione, affidamento del minore, recupero delle famiglie disagiate
- Supporto anziani, soli, abbandonati, disagiati, con prestazioni di cure mediche di primo intervento.
- Turismo geriatrico e religioso
- Prevenzione e cure di stili di vita atti a prevenire e ritardare l'invecchiamento
- Ortoterapia, pettherapy, ippoterapia
- Attività riabilitative occupazionali e terapie mediche non convenzionali
- Supporto e ricerca fitoterapica applicata alimentazione biologica adatta all'individuo nella sua genetica

L'associazione promuove servizi volti al miglioramento del benessere psicosociale della persona, come: attraverso la relazione con animali ai fini educativi e co-terapeutici, tramite interventi assistiti con animali (petTherapy), occupandosi delle persone svantaggiate, malate o con disabilità psichica, fisica e dell'educazione e addestramento di cani di utilità sociale; corsi per gestione del ambiente domestico, volti alla sicurezza della mobilità del soggetto anziano; corsi per funzioni biologiche, alimentazione del soggetto geriatrico; corsi di prevenzione delle cadute (basofobia); corsi per attività di shatsu, self-shatsu, do-in, corsi e tecniche bioenergetiche, arte terapia espressiva (counseling), musicoterapia, terapia cognitiva riabilitativa; corsi di piante officinali e aromaterapia per il benessere degli anziani autonomi e non, per il caregiver, con attività di ricerca; formazione e attività sportiva, sviluppo per la terza e quarta età, con team di professionisti del benessere, dello sport, con progetti inseriti in un sistema di integrazione non solo sportiva ma anche sociale, svolgendo attività attraverso gruppi di lavoro organizzato, ginnastica dolce, pilates, self-shatsuecc...; gestione e fondazione di centri diurni e notturni; l'associazione offre incentivi e crea l'occasione per ritrovarsi insieme con bambini, anziani e cittadini (per autosufficienti e non) offrendo all'anziano e alla famiglia tutela socio-sanitaria stimolando e potenziando le abilità e competenze dell'anziano, attraverso arte terapia, alimentazione appropriata a gruppi individuali e a seconda delle patologie; attività riabilitativa occupazionale e terapie mediche non convenzionali con supporto e ricerca fitoterapica applicata alimentazione biologica adatta all'individuo nella sua genetica, ortoterapia e ippoterapia; gestione dei laboratori occupazionali con figure professionali, musicisti, artigiani, pittori, attori ed artisti vari, per la promozione degli elaborati dei soggetti anziani-artisti autosufficienti e non; turismo geriatrico per anziani autosufficienti e non, turismo religioso, turismo culturale e turismo termale; formazione e gestione di corsi di massoterapia, benessere termale e terapie alternative mediche e non convenzionali; supporto e adozione anziani soli autosufficienti e non; ludoteca per anziani; old parking; telefono attivo per anziani e corsi di formazione; servizio ambulanze e trasferimenti; assistenza all'anziano presso ospedali, case di cura ed in ambiente domestico; corso per ausili terapeutici nell'anziano e addestramento al paziente caregiver; assistenza ai ciechi parziali, totali e deficit visivi; assistenza a sordomuti; assistenza a pazienti con deficit uditivi, corsi per la formazione e gestione di terapie e prevenzione, corsi di formazione per linguaggio lis e braille; corsi di informatica volti ai soggetti anziani autosufficienti e non. Telefono attivo. Sostegno – Promozione – Sviluppo – Innovazione – Cultura – Formazione – Gestione di impianti sportivi – anziani e portatori di handicap. Gestione case di riposo – assistenza agli anziani e portatori di handicap. Supporto anziani fragili sul territorio – abbandonati – disabili con prestazione cure mediche di primo intervento. Prevenzione e cure disabilità anche con tecniche alternative, terapie olistiche. Attività riabilitative di tipo occupazionale e terapie

mediche con cure mediche non convenzionali. Supporto e ricerca fitoterapica applicata, alimentazione adatta all'individuo nella sua genetica. L'associazione promuove e offre gli interventi per ristrutturazione e adeguamenti di abitazioni private – chiese – edifici comunali – case di riposo o alberghi per la terza età autosufficienti e non, abbattimento barriere architettoniche. Territorio al fine di rendere le città vivibili e a portata anche dei diversamente abili. Attività culturale libri da gestire per anziani al fine di promuovere con la lettura il piacere della lettura stessa nella terza età, rivolto ad anziani autosufficienti e non – ciechi ect... Creazione asili per anziani e gestione degli stessi, assistenza e servizio di tipo sociale e sanitario alla persona di età superiore ai 60 anni, autosufficiente e non, ma con problematiche di ordine sociale e psicologico. Gestione centri diurni semiresidenziali, attraverso figure professionali, infermieri, geriatri, FKT, OSS, assistente sociale.

L'associazione ha lo scopo per anziani sordomuti e non di stipulare educare ed istruire il paziente la lettura mediante braille e la musicoterapia, formare piani personalizzati riabilitativi ed educativi. Offre servizi di attività motoria, tecniche convenzionali e non, prevenire gli effetti secondari di una demenza neurodegenerativa, ortopedico e a recuperare la sensibilità di movimento e postura, idrokinesioterapia, terapia in acqua, percorsi stimolazione sensoriale, la postura, terapia verbale e non verbale ecc... adozione e gestione dell'anziano fragile, autosufficiente e non.

Gli scopi dell'associazione senza fini di lucro e con le azioni dirette personali e gratuite dei propri soci opera nel settore assistenziale e socio sanitario per il perseguimento in via esclusiva di scopi di solidarietà sociale. Attività realizzazione assistenza agli anziani nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alle loro condizioni. Progetti e soluzioni per un nuovo modello di welfare dedicato alle famiglie con soggetti fragili anziani e non, custodia sociale. Gestire, acquisire, edifici, strutture, locali, magazzini ecc... sia pubblici, che privati, religiosi, dello stato vaticano, di natura regionale, nazionale e locale.

L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, tutela dei diritti inviolabili della persona, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito dell'Associazione trae origine dall'avvertita necessità di promuovere l'etica in uno scenario storico dove è urgente ribadire l'importanza di principi come trasparenza, onestà, rispetto della persona. In particolare l'associazione concentra le proprie energie attorno ai cambiamenti demografici e all'universo degli anziani e delle loro famiglie, nelle sue diverse componenti e sotto-generazioni, in quanto portatori di fragilità e di bisogni ma al contempo di risorse e potenzialità. All'interno di questo scenario proprio le condizioni della popolazione anziana appaiono fra le più esposte alle conseguenze negative della perdita di valori etici.

L'Associazione intende promuovere progetti finalizzati ad attivare e gestire modelli innovativi di servizi per rendere più serena e sicura la vita degli anziani, avendo particolare attenzione a sollecitare una comunicazione ed un dialogo fra le diverse "età", in un'ottica intergenerazionale.

Fra i punti di cardine dell'associazione vi sono:

- il riconoscimento dell'importanza di promuovere innanzitutto un cambiamento culturale riguardo al tema degli anziani e della longevità, ma al tempo stesso un'attenzione verso tutte le forme di fragilità e marginalità che i cambiamenti sociali e demografici concorrono ad attivare.
- il riconoscimento dell'importanza di promuovere servizi che garantiscano nei limiti del possibile la permanenza dei soggetti anziani nelle proprie case, secondo condizioni di salute e sicurezza;
- qualora questo non sia più possibile, la promozione di soluzioni abitative impostate secondo i principi del co-housing sociale;
- Il radicamento sul territorio e il costante dialogo con le realtà che già operano con competenza e autorevolezza nel settore del welfare della popolazione anziana;
- Il riconoscimento dell'importanza di tessere corrette e costruttive relazioni con le istituzioni pubbliche che sono direttamente impegnate in questo ambito;
- Il riconoscimento dell'importanza di ricorrere ove necessario anche al sostegno dei privati, promuovendo un corretto ed etico modello di "sponsoring" come elemento virtuoso ed auspicabile.

A partire da queste riflessioni, l'associazione si propone di costituirsi essenzialmente come una comunità di persone e di famiglie che desiderano promuovere, anche attraverso il confronto e la crescita culturale, una forma di "auto-mutualità".

A tale fine l'Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- Incontri culturali e tavoli di confronto atti a comunicare e divulgare anche all'esterno gli scopi dell'oggetto sociale,
- Iniziative finalizzate a promuovere un cambiamento culturale attorno alle tematiche dell'invecchiamento della popolazione;
- Corsi di formazione per assistenti familiari e caregiver;
- Servizi di consulenza e assistenza in risposta ai bisogni inespressi dei soggetti fragili;
- Servizi di assistenza logistica, assistenziale e sanitaria di supporto alla permanenza delle persone fragili nel proprio domicilio.

L'Associazione si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, compresa l'attività di formazione ed informazione per cittadini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare le attività marginali, anche commerciali, previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di promozione sociale, non persegue scopi di lucro e non può procedere, in nessun caso, alla divisione degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale tra gli associati, nemmeno in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi;
- Attività di digitalizzazione e promozione delle imprese e stakeholders turistici locali on line e su loco;
- Attività di digitalizzazioni in piattaforme di offerte turistiche territoriali in accordo con gli Enti Locali;
- Attività di formazione riguardo la botanica, gli orti sociali, le masserie sociali con finalità agricole e di allevamento per il coinvolgimento e l'avvio al lavoro di soggetti fragili e che vivono la marginalità sociale;
- Attività di promozione della cultura dell'accoglienza, dello sviluppo internazionale e della cooperazione. Promozione di attività interculturali;
- Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;

- Attività Ricreative Musicali ai fini di integrazione ed aggregazione sociale;
- Attività Teatrali e di spettacolo, organizzazione di feste di piazza, corsi di teatro all'interno delle carceri;
- Attività di Formazione Professionale specialmente per i soggetti che vivono la marginalità sociale;
- Attività Ludico Sportive per favorire l'integrazione e l'aggregazione, specialmente giovanile per la prevenzione di "distrazioni" diverse che possono portare i giovani ad intraprendere vie di perdizione;

inoltre

- Attività a favore dei bisognosi e distribuzione degli alimenti;
- Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto per accogliere e valutare la domanda aiuto/bisogno;
- Informazione, consulenza e orientamento: attività svolte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure e assistenza per le pratiche amministrative;
- Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema dei servizi locali e lavoro di rete con i servizi locali;
- Sostegno psicologico;
- Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentare corretti e consapevoli;
- Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese;
- Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio;
- Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego;
- Prima assistenza medica, assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali;
- Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse culturale e turistico

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, organizza e gestisce le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata.

Esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale e di Promozione Sociale di cui allo stesso articolo 5:

- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente come da lettera (e);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio come da lettera (f);
- Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come da lettera (i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso come da lettera (k);
- Formazione extra-scolastica come da lettera (l);

- Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata come da lettera (z);

Tutte le attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi

e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle finalità statutarie, e nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisponde, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1

milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione

deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art.15 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che

violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione

della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 20 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minori iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto, che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le sedute dell'Assemblea Sociale possono essere convocate anche tramite mezzi informatici e social e possono essere svolte anche tramite piattaforme virtuali a distanza.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - assegna gli incarichi di lavoro;
 - approva i programmi di Attività;
 - approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
 - delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
 - delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
- Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche tramite mezzi informatici e social e possono essere svolte anche tramite piattaforme virtuali a distanza.

Art. 22 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri. Il Presidente è autorizzato ad aprire, in nome e per conto dell'Associazione un Conto Corrente Bancario/Postale, per amministrare i fondi dell'associazione stessa, anche con l'ausilio del Tesoriere in qualità di delegato.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 23 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Art. 24 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 28 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati a quanto previsto dall'articolo 90 della legge 289/2002, restano tali sino alla non abrogazione di quanto previsto dai decreti legislativi 36 e 38 del 28 febbraio 2021.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e

Società sportive restano tali sino all'entrata in vigore del Decreto legislativo n.39 del 28 febbraio 2021, allorché in materia l'Associazione si conforma a quanto previsto da tale decreto.

A decorrere dalla loro entrata in vigore, l'Associazione si conforma a quanto previsto dai decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni, per quanto compatibili.

Sue
Enzo Maria Petrucci
Giovanni Petrucci
Eleonora Petrucci

Francesca Cori
Gianluca Cori